



COMUNE DI CARINOLA

PROVINCIA CASERTA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 4 del 6.02.2015

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di febbraio alle ore 17.00 nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo Petrucci adiacente alla sede comunale, a seguito di convocazione in sessione ordinaria con invito del Presidente del Consiglio, consegnato a tutti i Sigg.Consiglieri nei termini fissati dall'art.21 del regolamento del consiglio, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Procedutosi all'appello nominale, risultano.

	presenti	Assenti
DE RISI LUIGI SALVATORE ANGELO	P	
DI MAIO ROSA	P	
RUSSO ANTONIO	P	
VERRENGIA LUIGI MARIA	P	
NARDELLI ANTONIO	P	
DEL PRETE GIUSEPPE	P	
MARRESE ANTIMO	P	
D'ANGELO MARIA TERESA		A
DI SPIRITO FRANCESCO	P	
GALDIERI PASQUALE FRANCESCO	P	
DI BIASIO FRANCESCO	P	
GIACCA FRANCESCO	P	
DI CRESCE SEVERINO	P	
TOTALE	12	1

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Antonio Licciardi incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede il Dott. Francesco Di Spirito nella qualità di presidente del consiglio comunale, il quale, constatato che il numero di presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art.19 dello statuto comunale.

Preliminarmente si dà atto che per la redazione del verbale della seduta consiliare odierna (6.2.2015) si è fatto ricorso all'assistenza esterna per la registrazione, fonica e successiva trascrizione degli stessi verbali riportati come qui di seguito facenti parte integrante e sostanziale della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 4/9/2014;
Sentito l'intervento del Sindaco in ordine alla volontà di modificare l'art.25, terzo comma, sostituendo la parola ottobre con la parola dicembre.
Sentiti gli interventi dei consiglieri Verrengia e Di Cresce che espongono alcuni quesiti sull'argomento ai quali fornisce risposta il sindaco che si sofferma anche su aspetti dell'argomento connessi al punto successivo dell'Odg. ;
Sentito ancora il cons. Verrengia che si sofferma in particolare sull'art.2 del Regolamento e sul manifesto fatto affiggere a firma del Sindaco;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Giacca e Galdieri e le risposte fornite loro dal Sindaco;
Sentita la proposta del cons. Galdieri e condivisa da altri consiglieri di apportare una modifica regolamentare finalizzata a inserire un nuovo comma che consenta la decorrenza dello sgravio a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di attivazione dell'autocompostaggio;
Ritenuto, di accogliere tale proposta e di apportare una modifica all'art.25 del regolamento inserendo apposito comma che preveda la decorrenza dello sgravio a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di attivazione dell'autocompostaggio;
Ritenuto, pertanto di modificare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC, approvato con delibera di C.C. n.30 del 4.9.2014 all'art.25, terzo comma, che risulterà del seguente tenore:"La decorrenza dello sgravio avrà effetto a partire dal 30° giorno successivo alla richiesta di attuazione dell'autocompostaggio".
Dato atto che il Regolamento in oggetto resta immutato in ogni sua parte;
Dato atto dell'allegato parere favorevole del Revisore Unico sulla originaria proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato sulla proposta originaria agli atti;
Con voti unanimi e favorevoli resi come per legge espressi in forma palese dai 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

!) di approvare la seguente modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di C.C. n.30 del 4.9.2014:
Art.25 terzo comma:"

Che risulta pertanto modificato con la seguente dicitura: "Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dai propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25%. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

La decorrenza dello sgravio avrà effetto a partire dal trentesimo giorno successivo di attivazione dell'autocompostaggio".

2) di dare atto che il presente Regolamento resta immutato in ogni altra sua parte;

3) di dare atto che il Regolamento così come modificato dalla presente delibera viene allegato alla medesima;

4) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente deliberazione ai Responsabili di settore interessati;

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese dai 12 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgvo 267/2000.

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Modifiche

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4/9/2014;

Ritenuto doverlo modificarlo all'art. 25, terzo comma, unicamente sostituendo la parola *ottobre* con la parola *dicembre*;

Dato atto che il Regolamento in oggetto resta immutato in ogni altra sua parte;


Richiamato il parere favorevole del Revisore Unico su detto Regolamento;

Visto il dlgs 267/2000;

Con voti

DELIBERA


- 1) Di approvare la seguente unica modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4/9/2014: all'art. 25, terzo comma, la parola *ottobre* viene sostituita dalla parola *dicembre*; resta immutato tutto il resto;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento resta immutato in ogni altra sua parte;
- 3) Di dare atto che il Regolamento così come emendato dalla presente delibera viene allegato alla medesima;
- 4) Di trasmettere, per quanto di competenza, il presente regolamento ai Responsabili di Settore interessati.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. ...', is written over the bottom right portion of the page.

DELIB. C.C. MODIFICA
REGOLAMENTO IUC

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere: FAVOREVOLE
Motivazione _____

Il responsabile del settore




SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile del presente atto si esprime parere:
Motivazione _____

Li, 2/2/2015

Il responsabile del settore



ATTESTAZIONE della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs
18.08.2000,n.267.

La somma di € _____ viene impegnata e trova copertura finanziaria nello stanziamento
del Tit. _____ Cap _____ del Bilancio _____.

Il responsabile del settore

eleggibilità. Immagino come prima, giusto? Posso scrivere? Favorevoli 7, astenuti 4, contrario 1. Anche questo punto è chiuso. Punto 4.

Presidente DI SPIRITO: *4° punto all'O.d.G.*

Punto 4 all'ordine del giorno.

"Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale. "

Sindaco DE RISI:

In realtà noi proponiamo... tutta la storia nasce dal famoso 25% che applichiamo di sgravio sulla tassa per i rifiuti. Chi presentava domanda per attivare questo tipo di autocompostaggio lo poteva fare entro il 31 ottobre. Siccome le domande erano poche allungammo fino al 31 dicembre. Adesso dobbiamo cambiare il regolamento, che dice, invece del 31 ottobre, il 31 dicembre di ogni anno. Poi con regolamento chiariremo meglio che l'attivazione scatterebbe... può scattare, almeno per l'anno corrente, dal 31 marzo. Infatti l'abbiamo messo nel regolamento.

Niente, questo per fare in modo che quella mia nota che con il manifesto ho fatto in modo che le domande pervenute potevano essere accettate fino al 31 dicembre abbiano validità... perché altrimenti non valgono, ecco perché la proposta di modifica del regolamento Iuc, che parla... la voce ottobre passa a dicembre. Il 31 dicembre di ogni anno. Ora siamo a febbraio.

Consigliere GIACCA:

Ma il regolamento lo state approvando adesso, scusami.

Sindaco DE RISI:

A sanatoria.

Consigliere GIACCA:

E allora ha valore per il 2015.

Sindaco DE RISI:

Con quello che già abbiamo fatto, con questo modo noi, cambiando questa parola,

siccome era una disciplina, noi abbiamo accettato le domande fino al 31 dicembre del 2014, con una mia nota, da essere ratificata in consiglio comunale. E la stiamo ratificando.

Ora cambiamo il regolamento, che ogni anno, invece che il 31 ottobre, sarà il 31 dicembre.

Nel regolamento che approveremo successivamente, l'attivazione del servizio deve essere attivata entro il 31 marzo. E poi vi spiegherò il perché, altrimenti non si capisce questa cosa. Questo serve a sanare le domande che abbiamo accettato fino al 31 dicembre del 2014.

Consigliere VERRENGIA:

Volevo chiedere una cosa in merito a queste domande. Ma le domande sono state presentate con questi moduli?

Sindaco DE RISI:

No.

Consigliere VERRENGIA:

Con altri moduli?

Sindaco DE RISI:

La domanda era, come da regolamento... tu dovevi certificare che avevi comprato...

Consigliere VERRENGIA:

Come da regolamento che non c'era.

Sindaco DE RISI:

No, c'era.

Consigliere VERRENGIA:

E qual è il regolamento?

Sindaco DE RISI:

Cioè tu devi dimostrare entro il 31 dicembre che hai una compostiera. Con una regolare fattura.

Consigliere VERRENGIA:

Così facendo è nato prima il figlio e poi la mamma.

Sindaco DE RISI:

No, no. Questo era stato già approvato. E nel regolamento approvato c'è...

Consigliere VERRENGIA:

E qual è, sindaco, questo regolamento approvato? Perché dice: io faccio richiesta per aderire... eh? Il regolamento Iuc? Comprende pure quello dell'esperimento...? (Interventi senza microfono). Dico: nel regolamento Iuc c'erano le modalità per effettuare questo compostaggio domestico? Come si fa ad accogliere una domanda...? Cioè pure coloro i quali hanno fatto una domanda, in base a quali notizie...?

Sindaco DE RISI:

E te lo dico.

(Vari interventi senza microfono).

Consigliere VERRENGIA:

No, un attimo solo. Io faccio una richiesta se sono a conoscenza di una cosa.

Sindaco DE RISI:

Regolamento Iuc, che è stato approvato in consiglio comunale il 30 settembre del 2014. Questo regolamento Iuc, approvato il 30 settembre del 2014, all'articolo...

Consigliere VERRENGIA:

Questo l'abbiamo approvato in consiglio?

Sindaco DE RISI:

Sì, ora non ricordo come hai votato.

Consigliere VERRENGIA:

No, no, a prescindere da questo. All'Art. 25...?

Sindaco DE RISI:

All'Art. 25, siccome tu sei possidente e non ti interessa, c'era scritto, al comma 3: alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25%. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente di apposita istanza attestante di avere attivato il compostaggio domestico... prima era il 31 ottobre, ora l'abbiamo corretto, ottobre con dicembre, questo è quello che stiamo approvando stasera. Quello di prima...

Consigliere VERRENGIA:

Ma che avevano già avviato...?

Sindaco DE RISI:

No.

Consigliere VERRENGIA:

Chi è che aveva già avviato...?

Consigliere GIACCA:

No, già avevano avviato... (intervento lontano dal microfono, sovrapposizioni di voci).

Sindaco DE RISI:

Ma l'italiano non...? (sovrapposizione di voci).

Presidente DI SPIRITO:

Parliamo uno alla volta.

Consigliere DI CRESCE:

Posso intervenire, Presidente?

Presidente DI SPIRITO:

Prego.

Consigliere DI CRESCE:

Quello che dice il sindaco praticamente è l'Art. 25 dello Iuc. Però, effettivamente, il regolamento di come si fa il compostaggio, non è stato fatto. È stato portato questa sera in consiglio comunale. Allora mi chiedo: uno di questi punti è quello dei requisiti per fare l'attività di compostaggio domestico. Sono pervenute, per esempio, 50 domande, 60 domande, io oggi vedo in questo punto che praticamente ci sta il requisito base di avere 30 metri quadri per ogni abitante del nucleo familiare. Di queste 100 domande quante persone cadono sotto questo requisito? E allora abbiamo fatto comprare una compostiera, gli abbiamo fatto fare domande, e adesso verranno fatti fuori perché effettivamente il regolamento approvato questa sera in consiglio comunale praticamente cambia tutto l'aspetto...

Sindaco DE RISI:

Ma non è così.

Consigliere DI CRESCE:

Perché non è così?

Sindaco DE RISI:

Io penso che dobbiamo essere un poco più tranquilli e avere letto le cose, perché se non ce le leggiamo... non partiamo dal presupposto che vogliamo imbrogliare.

Consigliere DI CRESCE:

No, ma sicuramente... imbrogliare (sovrapposizione di voci) mi sembra proprio il massimo.

Sindaco DE RISI:

L'Art. 25 che cosa diceva? Rimaniamo a settembre. Abbiamo approvato a settembre l'Art. 25. Titolo: riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche. Che diceva al 30 settembre l'Art. 25? Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25%. Sentite bene: l'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Questo sta scritto a settembre. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, di apposita istanza attestante di avere attivato il compostaggio domestico, in modo continuativo, dell'anno di riferimento. E corredata della documentazione attestante l'acquisto di un apposito contenitore. Che sarebbe la famosa compostiera. Siccome al 31 ottobre erano poche le domande arrivate ed era stato poco tempo, il 30 settembre, un mese, io con una nota dissi: potete (disturbi audio) fino al 31 dicembre. Manifesto pubblico e tutto quanto.

E sono arrivate 120 richieste di utenza. (Sovrapposizione di voci). Mi fate finire di parlare? Si può fare ogni anno. Si può fare entro il 31 dicembre di ogni anno. Per fare questo, siccome noi abbiamo già fatto l'avviso e hanno presentato 120 domande, ogni anno, entro il 31 dicembre, tu puoi fare la domanda. L'attivazione del servizio, però, doveva essere regolamentata, perché se no tu come fai ad attivare il servizio? E l'abbiamo regolamentato oggi. Perché oggi?

Perché purtroppo tutto era stato tarato su una ipotesi che il Tar non condannava la Prefettura perché aveva sbagliato la gara sulla monnezza, e il Consiglio di Stato non condannava il Tar perché ha sbagliato a condannare la Prefettura sulla monnezza. E siccome ora si dovrebbero mettere d'accordo il 23 febbraio, chi ha vinto, senza la ditta non possiamo partire con l'autocompostaggio domestico, altrimenti avrei presentato questo regolamento almeno all'inizio di gennaio.

Siccome è arrivata questa cosa, sperando che a febbraio il Consiglio di Stato dica quale ditta debba potere vincere, e lo dice alla Prefettura, e la Prefettura ci dovrà comunicare chi è il vincitore... perché se non ci comunicano chi è il vincitore noi non possiamo prendere il contratto già fatto e non possiamo, soprattutto, prendere il famoso progetto economicamente proposto. Cioè quello che loro ci hanno proposto. Quindi, siccome siamo su questo, ci siamo avviati alla regolamentazione dell'autocompostaggio. Per fare autocompostaggio c'è bisogno di un patto.

Ora anticipiamo la discussione su quello che viene dopo, che sarebbe il regolamento, se volete. Altrimenti votiamo questo e... io credo che il rapporto con l'utenza deve essere un rapporto schietto, leale. Io mi metto d'accordo con le persone, gli faccio risparmiare un 25%, ma forse pure il 15 o addirittura, io spero, il 40, 50, se siamo leali. Perché per compostare voi sapete bene che è possibile mettere pochissime cose: le carni, gli ossicini, le bucce dell'uovo... che poi stanno... non si possono mettere.

Cioè l'umido non è tutto compostato. Del compost si possono fare poche cose. Perché c'è bisogno della compostiera? Per compostiera io ho inteso anche il buco nel terreno, quello che uso io, senza avere fatto domanda perché non potevo dimostrare che nel mio giardino c'è il buco. Perché credo che il buco di un metro sia quello che sia la migliore compostiera di tutto quanto. Perché? Perché nel buco ci puoi mettere di tutto.

Dell'umido, dico sempre. Mentre nella compostiera domestica, che tu tieni, puoi mettere pochissime cose e per il resto devi conferire sempre umido a livello industriale, perché la carne, i residui di carne, le bucce dell'uovo, gli ossicini, molto probabilmente li puoi mettere nel compost industriale. Perché ci sarebbe bisogno della comodità del giardino? Perché la comodità del giardino è che tu il compost che residui... cioè se tu fai un compost per tre utenze nella tua casa avrai una quantità di compost, a fine trimestre, ma io penso forse qualcosa in più, a fine semestre, da potere poi spalmare su un giardino, un orticello, altrimenti di questo compost che ne fai?

E allora abbiamo detto: devi avere il giardino, ma puoi avere pure un terreno, non vicino casa, di tua proprietà, dove spalmare questo compost. Ma addirittura ho previsto che se non hai nemmeno il terreno, e non hai nemmeno il giardino, ma vuoi mettere fuori al balcone la compostiera, ti diamo noi del terreno dove potere smaltire il tuo compost. Terreni comunali, naturalmente.

Abbiamo cercato, insieme a Nardelli che pure mi ha dato una mano su questo, un assessore molto attento, devo dire la verità, si è appassionato a questa cosa... e tutti e due abbiamo convenuto, insieme poi alla discussione di maggioranza, che ci interessa un rapporto di fiducia, altrimenti non funziona. Ed è chiaro che tu, nel modello che poi era allegato (disturbi audio) non se ne trovano tanti in giro, perché non tutti i Comuni fanno questo tipo di operazioni, che restano più sulla carta, che non vengono applicati. Veramente è un rapporto di fiducia, cioè è chiaro che tu mi devi autorizzare a venire a controllare quello che stai a fare.

Ma io ti voglio autorizzare a cacciare la pattumella dell'umido per metterci ossicini e scarti di carne. È chiaro che io ti vengo a vedere se in quella pattumella dell'umido hai quello. Potrebbe essere un controllo a campione, ma il tutto, se funziona, funziona sulla fiducia. La quantità di spesa. Perché poi parliamo di questo.

È chiaro che quando noi attiviamo 120 utenze, di quelle che poi formeranno l'allegato, di quelli che verranno ad autocertificare che faranno questa cosa, vedremo con la ditta, perché abbiamo già avuto un primo incontro su questa cosa e ci sarà... (Interventi senza microfono). Lo sta facendo, certo. Diciamo che...

Consigliere DI CRESCE:

Lo sta facendo, ma senza un regolamento, perché il piano che avevate fatto prevedeva pure di instaurare una serie di iniziative che potevano promuovere la pubblicizzazione del tutto. E si è in netto ritardo anche su quello.

Sindaco DE RISI:

Anzi, noi speriamo che aumentino, tanto è vero che nel progetto che abbiamo avuto dalla Provincia, che dovrebbe partire appena la ditta è pronta, attiveremo altre cento utenze, a domanda. Cioè noi ci auguriamo che anche altre persone aderiscano a questa cosa. Tutti quelli che hanno fatto la domanda avranno sicuramente lo sconto, a meno che non dichiareranno: non ci voglio far parte perché non ti voglio far venire a casa mia, eventualmente, a controllare. Ecco perché la domanda.

Ma noi ci auguriamo che anche altri vengano. Dicevo, dal punto di vista economico: il 25% dello scarto, centomila euro, il 25% di centomila euro, che dovremmo mettere come risparmio, intanto dovresti calcolare che hai meno umido da portare e quindi paghi di meno... in tutto questo stiamo parlando di 7, 8, 10 mila euro, che noi comunque applicheremmo come riduzione.

Perché io sono convinto che si avranno dei buoni risultati. Quello che mi preme, è chiaro, il regolamento forse potrà essere pure migliorato, su questo discutiamo, non lo so, veramente non ho problemi, ma credo che lo spirito di fondo sia quello di immaginare che ci sia una... io posso fare il patto con uno che ci crede, in queste cose, che veramente mette da parte l'ossicino di pollo, non ce lo mette, là dentro, e si mette a fare la pattumiera come ci vuole. È chiaro che chi ha il buco nel giardino è più facilitato a fare questo.

Chi se la costruisce con la cassetta e lo mette sotto la pianta, al fresco, la cassetta, e dentro svuota l'umido, è molto meglio, perché i vermi riescono a digerire di più. Alla fine credo che il rapporto deve essere un rapporto, come vi devo dire?, di collaborazione, altrimenti i risultati non si avranno. E i risultati finali dove stanno? Se noi paghiamo 150 mila euro di umido per gli anni... 3 o 4 anni indietro, e continueremo a pagare 150 mila euro di umido, vuol dire che questo sistema non sta funzionando.

Ma questo non significa che noi non faremo lo sgravio del 25% alle famiglie. Molto probabilmente dovremmo discutere meglio con loro perché ci saranno incontri, gli insegneremo a fare meglio il compost, faremo un'azione con queste persone che hanno fatto domande proprio a spiegargli come meglio utilizzare... arriveremo ad avere 50 famiglie che riusciranno a fare bene questo?

Faranno lezioni a quello affianco. Tutto questo, molto probabilmente, servirà in una gittata futura, in tre o quattro anni, a migliorare l'aspetto generale. Questo è l'intento.

Ma tutti quelli che hanno fatto domanda, che rifaranno, che riaderiranno... gli sarà applicato lo sconto del 25%. Se ci sono altre domande sulla monnezza...

Consigliere VERRENGIA:

Io un paio di domande. Faccio i complimenti al sindaco. Credo che come venditore porta a porta...

Sindaco DE RISI:

Non mi riesce di acchiappare...

Consigliere VERRENGIA:

Ha convinto tutti. Sindaco, le titubanze al riguardo: qui, nel regolamento, si parla di requisiti.

Sindaco DE RISI:

Quale regolamento?

Consigliere VERRENGIA:

Nel regolamento della promozione del compostaggio domestico. Parliamo di requisiti.

Quindi disporre nella propria abitazione di uno spazio verde come il giardino e quant'altro. Io dico: come si può inoltrare una domanda senza conoscere poi i requisiti della domanda stessa?

Sindaco DE RISI:

No, la domanda...

Consigliere VERRENGIA:

Le domande, le 120 domande che sono arrivate al Comune, sono state redatte senza conoscere i requisiti del...

Sindaco DE RISI:

No, li sapevano.

Consigliere VERRENGIA:

E chi glieli ha detti, sindaco?

Sindaco DE RISI:

Se c'è stato dolo in chi ha fatto...

Consigliere VERRENGIA:

Sindaco, partiamo dal presupposto che non parliamo mai di dolo. Possiamo parlare di dimenticanza, di colpa lieve, ma... io non voglio... però dico: anche il cittadino stesso si avventura nel compilare una richiesta...

Sindaco DE RISI:

Ma il cittadino è onesto.

Consigliere VERRENGIA:

È certamente onesto, ma come fa a compilare una domanda senza conoscerne i requisiti? Se il cittadino che ha compilato la domanda, che è pervenuta al Comune, non ha lo spazio verde come giardino o orto, il terreno dove posizionare la compostiera, credo che sia...

Sindaco DE RISI:

Va sul balcone.

Consigliere VERRENGIA:

Come?! Sul balcone?

Consigliere DI CRESCE:

No, no, sindaco. Sta specificato: 30 metri quadri di spazio...

Sindaco DE RISI:

No! Quello serve per il compost. Per depositarlo. Una volta che l'hai fatto, il compost da qualche parte lo devi buttare? Non è che me lo dai...

Consigliere DI CRESCE:

Eh, ma non sta specificato, però.

Sindaco DE RISI:

No, è specificato.

Consigliere VERRENGIA:

Qua c'è scritto: disporre nella propria abitazione di uno spazio verde, come giardino...

Sindaco DE RISI:

Ma per il compost!

Consigliere VERRENGIA:

Allora utilizziamo il requisito in astratto.

Sindaco DE RISI:

Io cittadino che voglio aderire a un regolamento faccio la domanda e (incomprensibile). Io voglio, a seconda dell'Art. 25, comma 3, avere il 25% di sgravio. E ti faccio vedere la fattura della compostiera.

Consigliere VERRENGIA:

E se il cittadino non ha i requisiti?

Sindaco DE RISI:

E leggiamo. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica il 25%. Questo è già scritto.

Quindi tu come fai a chiedermi uno sgravio del 25% se non puoi avviare il compostaggio in situ? Qua c'è scritto.

Non è che sta scritto sotto: tu avrai lo sconto del 25% se mi fai la fattura della compostiera. Tu mi potevi dire: ma come faccio io ad avviare il compostaggio domestico senza un regolamento? E abbiamo fatto il regolamento.

Consigliere VERRENGIA:

Ma nell'Art. 25 c'era scritto anche...? Cioè si informava anche il cittadino dei materiali non compostabili?

Sindaco DE RISI:

No, ma devi avviare il compostaggio domestico in sito.

Consigliere VERRENGIA:

Voi avete detto che con vostra nota pubblicata...

Sindaco DE RISI:

Le domande le potete presentare non entro il 31...

Consigliere VERRENGIA:

Io vi ho sempre riconosciuto una grande autorità. A livello di podestà, addirittura.

Sindaco DE RISI:

Solo con te non è riuscita.

Consigliere VERRENGIA:

Voi avete vestito le vesti del commissario per i rifiuti, in questo caso, facendo la nota... perché il regolamento è appannaggio del consiglio. Nella nota che voi avete emanato da cornice in ottobre, credo... quella è a firma vostra.

Sindaco DE RISI:

Sì.

Consigliere VERRENGIA:

E quindi avete fatto il sindaco, il commissario per i rifiuti, avete fatto...

Sindaco DE RISI:

Noi possiamo discutere se quelle domande che sono arrivate dopo il 31 ottobre le dobbiamo ammettere o meno.

Tant'è vero che possiamo discutere... allora, siccome oggi noi abbiamo approvato anche il regolamento sull'autocompostaggio domestico e ne forniamo nell'allegato A la nuova domanda di adesione, io siccome ho fatto questo avviso e ho detto (disturbi audio) in consiglio comunale noi possiamo pure prendere atto che quelle domande non valgono. Io però ritengo che...

Consigliere VERRENGIA:

Sindaco, però correttezza vorrebbe che si riaprissero i termini, però. Almeno questo. Anche per mettere al corrente le persone che hanno presentato le domande... diciamo: questo è il regolamento. Ma fammi vedere. Mi conviene? Non mi conviene? Ho i requisiti?

Sindaco DE RISI:

Allora, l'autocompostaggio domestico, per avere... allora io, mi compro la pattumiera, mi compro la cosiddetta compostiera, no? Non è che mi compro la compostiera perché ci devo fare la pasta al forno. So che nella compostiera ci devo mettere i rifiuti domestici. E so pure come usarla.

Consigliere GIACCA:

Ma non sapevano quali.

Sindaco DE RISI:

Ma come, non sapevano quali?! Io mi compro la macchina e non so che ci vuole la benzina?

Consigliere GIACCA:

Lo stai dicendo adesso cosa va nella compostiera.

Sindaco DE RISI:

Ma non è vero. Non li fate così stupidi.

Anzi, ci sono persone che sono venute loro a dire a me: guarda che (incomprensibile) non si può fare questo e questo. Non è così.

Consigliere GIACCA:

Lo definisci oggi.

Sindaco DE RISI:

No, le persone erano molto al corrente di quello che bisognava fare.

Consigliere GIACCA:

Le avevi messe tu al corrente?

Sindaco DE RISI:

Lo sapevano loro. Me l'hanno detto. Ma non pensate che sia stato fatto solo per il 25%. È stato fatto da persone che ci credono. E lo vogliono fare. E sapevano benissimo come si faceva.

Consigliere GIACCA:

Ma qual è la difficoltà del riaprire i termini per le domande?

Sindaco DE RISI:

Ma noi dobbiamo cominciare. Altrimenti non la finiamo più.

Consigliere GIACCA:

Allora tu la riapri fino al 31 marzo e la avvii...

Sindaco DE RISI:

Ma l'abbiamo già riaperta. Era fino al 31 ottobre e l'ho fatta...

Consigliere GALDIERI:

Presidente, chiedo la parola.

Sindaco DE RISI:

Fatela voi, la proposta.

Consigliere GIACCA:

Tu l'hai fatta (incomprensibile). Alla luce del regolamento approvato oggi si può prorogare.

Consigliere GALDIERI:

Presidente, chiedo la parola.

Presidente DI SPIRITO:

Prego, dottore Galdieri.

Consigliere GALDIERI:

Allora, penso che si stia perdendo di vista, innanzitutto, qual è l'obiettivo principale. Quello di ridurre la spesa, per il Comune, per quanto riguarda la spesa dei rifiuti, raccolta rifiuti, e quindi smaltimento, e quella che è la spesa a carico di ogni contribuente. Dal punto di vista procedurale c'è stata la nota che ha prorogato i termini.

Io ritengo che quella nota possa essere valida. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ritengo che tutti i soggetti, i contribuenti, che abbiano presentato domanda, sapevano che

stavano presentando domanda allegando una fattura di acquisto di una compostiera e quindi sapevano benissimo che cosa dovevano fare. A prescindere, poi, dalle definizioni, dal regolamento che andava a dettagliare alcuni parametri. Perché il discorso fare compost, con la compostiera domestica, si può fare se io ho il giardino e se io non ho il giardino. Lo posso fare sul mio terrazzo mettendo un vaso, perché chiaramente si ha un percolato nel momento in cui io faccio compost, e quell'invoso chiaramente raccoglie l'umido che io poi vado a smaltire periodicamente.

Mano mano che si riempie lo vado a smaltire. Per lo smaltimento del compost, che io ottengo, chiaramente, c'è poi bisogno di un terreno. Ma nulla vieta anche al soggetto, al contribuente, che non ha terreno, di potere avere un'autorizzazione da un terzo, da un agricoltore...

(sovrapposizione di voci).

Consigliere GALDIERI:

No, no, fammi parlare, Luigi. A chi ha un'azienda agricola o un pezzetto di terreno, di andare a smaltire quel prodotto, che è un concime, su quel terreno. Quindi a mio avviso basta anche l'autorizzazione, in autocertificazione, di un agricoltore o di un altro contribuente, che ha un giardino capiente, per smaltire quel prodotto. Il problema è questo. Noi che cosa vogliamo? Vogliamo fare sì che diminuisca la spesa? Vogliamo fare sì che l'utente possa risparmiare? E allora, secondo me, tanti tecnicismi, tante virgole, tanti punti, secondo me sono cose relative, banali.

Quello che dobbiamo guardare è il fatto che per la prima volta, devo dire, da membro dell'opposizione, il Comune ha intrapreso una strada per ridurre questa spesa che è stata sempre crescente negli anni. Cioè siamo arrivati a delle cartelle insostenibili da parte del cittadino. Un 25% di sconto penso che sia già un piccolo passo avanti. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, poi, non è vero che gli ossicini o le cose non si possono... anche perché ci sono gli attivatori.

Nel momento in cui... il compostaggio si fa nella compostiera, si fa a strati, poi si mette l'attivatore e si mette un altro strano. E anche quei prodotti, se vengono triturati, possono essere messi nella compostiera per il compost. Quindi bisogna istruire bene il cittadino a fare bene il compostaggio. Questo è un passaggio fondamentale, e io ritengo che il

Comune si debba fare carico di questa cosa, anche facendo degli incontri con i contribuenti e spiegare come va fatto, in modo corretto. L'altra cosa che... per esempio, una cosa che io non condivido, invece, è il controllo come lei ci illustrava prima, come doveva essere fatto. Io penso che si debba arrivare all'identificazione di ogni contribuente, ogni utente, con un codice a barre. In modo tale che... perché altrimenti io faccio compostaggio, il mio vicino non lo fa, il mio vicino viene da me e mi mette la busta appesa vicino casa mia, del suo umido.

Arriva quello della spazzatura, quello del controllo, e dice: ma come?! Tu tieni fatta la dichiarazione che non fai umido e io ti prendo l'umido? Onde quindi evitare queste problematiche che si possono verificare, non per cattiveria, ma anche per un errore, perché qui capita spesso che uno appoggia la sua busta vicino alla casa di un altro... onde evitare questo, la identificazione dell'utente con il codice a barre è secondo me la cosa migliore.

Effettivamente chi lavora bene riceve lo sgravio dovuto. Chi non lo fa bene, chiaramente, sarà penalizzato o pagherà la cartella così, al cento per cento, senza riduzione. Così lo penso io, da questo punto di vista. Altrimenti ci perdiamo nei vari rivoli... ma per fare che? Per danneggiare chi cerca di risparmiare sulla tassa dei rifiuti? Se questa è una cosa che secondo voi ci fa onore, io sono molto perplesso.

Consigliere VERRENGIA:

Io credo che il discorso sia un altro. In base a quello che hai detto tu poco fa, che condivido in pieno, pure la disponibilità del terreno, del vicino, tramite autocertificazione, da condividere in pieno... il problema è che non è scritto nel regolamento.

Sindaco DE RISI:

Ma non è vero.

Consigliere VERRENGIA:

Bisogna fare una modifica al regolamento. Perché tra i requisiti qui non parla di... (sovrapposizione di voci).

Non parla, qui, della possibilità di contattare un agricoltore che ha in disponibilità un terreno per... io questo stavo dicendo. E allora, se così stanno le cose, bisogna andare a

modificare il regolamento nella parte dei requisiti, che è quanto meno più restrittivo.

Sindaco DE RISI:

Posso? Vi redarguisco perché non vi siete letti il regolamento. Grazie prima di tutto a Pasquale perché veramente, quando uno ci crede, come ci ho creduto io, in questa cosa, avere almeno il riscontro che il lavoro fatto sia stato fatto bene...

(intervento lontano dal microfono).

Sindaco DE RISI:

Allora, primo problema: all'Art. 3, al fine di dare massima diffusione all'attività di compostaggio domestico, il Comune promuove l'attività con un specifico progetto di informazione e attivazione. Sarà facoltà del Comune acquistare compostiere da mettere a disposizione delle utenze. Questo perché noi vogliamo ancora di più attivare. Per quanto riguarda... il Comune, al fine... Art. 6, il Comune, al fine di consentire l'attività anche a specifiche utenze che siano sprovviste di spazi privati, si riserva la facoltà di mettere a disposizione i propri terreni comunali, previa stipula di apposite convenzioni. Io penso che più di questo... cioè noi mettiamo a disposizione i nostri terreni comunali, tu mi dici di fare le convenzioni... puoi fare quello che vuoi.

Ci puoi andare a mettere pure sotto la cassetta tua, in quello spazio, del mio terreno comunale, e vai a riversare là il tuo compost. Perché io ritengo che veramente sia questo... se il Tar dà ragione a Cite, quella che attualmente sta facendo il servizio, nel progetto che noi abbiamo già attivato perché loro stanno attualmente... contrattualizzato il servizio... è previsto il codice a barre. In un incontro che abbiamo fatto con i responsabili, per quanto riguarda (disturbi audio) la loro proposta era di chiamare queste persone che firmano l'adesione, istruirle, più volte, quindi non una sola volta, e cercare di favorire il più possibile ogni tipo di domanda...

Consigliere GALDIERI:

Ma anche chi non ha fatto la domanda, perché molti non lo sanno nemmeno. Non si rendono conto di che cosa devono fare. Quindi fare degli incontri con tutti i cittadini, non solo con chi ha fatto la domanda.

Sindaco DE RISI:

Certo, ma preferibilmente con questi, poi con gli altri. Tanto è vero che abbiamo inserito che il Comune può comprarsi le compostiere e regalartele. Nel momento in cui te le do, lo spazio temporale... noi dobbiamo decidere una data, altrimenti nel regolamento annuale non si capirà mai niente dal punto di vista fiscale. Abbiamo detto: 31 dicembre, tu presenti la domanda di ogni anno. L'attivazione la facciamo il 31 marzo. Dal 31 marzo al 31 dicembre tu sarai oggetto dello sgravio del 25%. Dopo che abbiamo approvato questo regolamento, domani possono venire altre domande. Perché entro il 31 dicembre tu devi fare le domande e quindi noi le attiveremo. Se entro il 31 marzo verranno a firmare, noi le attiveremo e le inseriremo. Ma il discorso del controllo deve essere fatto perché è vero che esiste il buon senso, ma se io ho un'attesa di un risparmio di cento chili di umido, in termini teorici, e alla fine mi ritrovo un cento chili di umido c'è qualcuno che probabilmente imbrogli. E quindi i controlli credo che sia normale metterli, tu autorizzi il Comune o chi per esso a venire a fare dei controlli. Ma non di quello che stai facendo. Se tu veramente hai attivato la compostiera. Solo questo. Mi devi fare vedere dove tieni la compostiera.

Consigliere VERRENGIA:

Sindaco, ma le domande che perverranno al protocollo da domani in poi verranno prese in considerazione poi da marzo del 2016? Per quello io chiedevo, vista la bontà del progetto e visto che effettivamente c'è un risparmio per il Comune, per quanto riguarda la componente dell'umido, perché non riaprire i termini almeno di trenta giorni? Io sono convinto della bontà. Perché non riaprite i termini per almeno trenta giorni, con il regolamento già attuato, e fare pervenire altre domande? (Interventi senza microfono). Le domande che perverranno al protocollo, io dico, visto e considerato... (vari interventi senza microfono).

Visto e considerato che con il regolamento alla mano, rendendolo pure un pochino più elastico, nel senso che non (si allontana dal microfono) mi organizzo con lui e quindi riesco a ovviare a uno dei requisiti del regolamento... perché non dare la possibilità pure ad altre persone, vista la bontà della cosa, riaprendo i termini alla luce dell'approvando regolamento? Solo questo. Non capisco il motivo per cui...

Consigliere GALDIERI:

Posso fare una proposta? Io terrei i termini sempre aperti. Tu contribuente ottieni lo sgravio tenendo conto dal giorno in cui... dal mese successivo a quello a cui hai fatto la domanda. Te la faccio a febbraio? Tu da marzo avrai lo sgravio del 25%, chiaramente ripartito nei 12 mesi, per i mesi per i quali hai fatto... (interventi senza microfono)... no, aspetta! Se tu riapri la domanda oggi e ti presentano... e comprano la compostiera a marzo, non gli puoi riconoscere l'intero anno 2015, perché tu l'hai fatto per otto mesi, nove mesi. E quindi io proporzionerei. Lo sgravio è del 25%? Cento euro meno venticinque, diviso dodici... l'hai fatto per dieci mesi? Per dieci ottieni lo sgravio... cioè per il periodo effettivo in cui tu hai effettuato il compostaggio e mi hai creato uno sgravio anche a me, come Comune, per lo smaltimento dell'umido. Cioè si può fare una cosa che penso sia la più equa. O no? (Vari interventi senza microfono). Penso che sia la cosa più giusta. Si cambia quell'articolo là.

Consigliere VERRENGIA:

Pure per stimolare. Non è che dobbiamo aspettare l'anno prossimo. Pure secondo me.

(intervento senza microfono).

Consigliere VERRENGIA:

Così va benissimo.

(Vari interventi senza microfono).

Consigliere GALDIERI:

È difficile? Ci proviamo.

Consigliere VERRENGIA:

Ci sarebbe il voto all'unanimità, sindaco, se accettate la proposta.

(Vari interventi senza microfono).

Sindaco DE RISI:

La riduzione è attivata dalla data di attivazione dell'autocompostaggio. Che dovrebbe essere la sottoscrizione dell'attivazione, che sarebbe il famoso allegato A della domanda. Con la fattura... Allora, noi attiviamo questo, lo faccio meglio scrivere, ma il concetto è questo, e lo riteniamo approvato. Va bene?

(Vari interventi senza microfono, di vari consiglieri).

Consigliere GIACCA:

Per me va benissimo. L'unica cosa, sindaco, è che tu hai parlato di presentazione della domanda corredata dalla fattura di avere comprato... però nel regolamento è previsto anche un autocompostaggio di carattere domestico, che uno se lo può fare anche per sé stesso. In questo caso, allora, la deve comprare questa compostiera o se la può fare lui?

Sindaco DE RISI:

Se la può anche fare lui, c'è scritto.

(Vari interventi senza microfono, di vari consiglieri).

Consigliere GIACCA:

Ho capito. Ma come fa a dimostrarlo all'atto della domanda?

Sindaco DE RISI:

Viene a firmare la domanda e...

(Vari interventi senza microfono, di vari consiglieri).

Sindaco DE RISI:

Ne abbiamo già comprate 100. Sono 120 domande. Guarda che non c'è tanta gente che si vuole mettere a fare queste cose, eh! Mentre ci sono molte persone che vogliono imbrogliare. Che è una cosa diversa.

Presidente DI SPIRITO:

Un attimo solo, per favore. Se vi accomodate tutti procediamo alla votazione. Votiamo sempre un punto per volta. Votazione del punto 4 all'ordine del giorno. Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, con una modifica all'Art. 25, che illustra il sindaco.

Sindaco DE RISI:

Allora, nella precedente era di approvare la seguente unica modifica del regolamento, togliamo unica, la seguente modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con delibera di consiglio comunale il 30... numero 30, del 4 settembre del 2014. L'Art. 25, terzo comma.

La parola ottobre viene sostituita con la parola dicembre. E inserire comma che detta la decorrenza dello sgravio a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di attivazione dell'autocompostaggio.

Presidente DI SPIRITO:

I favorevoli? Consigliere Verrengia, stiamo votando. I favorevoli?

Segretario:

Punto numero 4, con la modifica che ha illustrato il sindaco. Tutti favorevoli? Anche lei, Giacca? **Unanimità.** Forse veniva chiesto della immediata eseguibilità per farla partire subito. Anche l'immediata eseguibilità. Tutti favorevoli. Unanimità. Questo era il punto 4. Poi c'è il 5, Presidente.

Alle ore 19:26 il consigliere Russo esce dall'aula - Presenti 11

Presidente DI SPIRITO: 5° punto all'O.d.G.


Allora, consigliere Russo, state uscendo? Va bene. Punto 5. Il consigliere Russo esce. Punto 5 all'ordine del giorno:

"regolamento comunale per la promozione e l'attuazione del compostaggio domestico." Favorevoli?

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Di Spirito)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Antonio Licciardi)



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 182 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 11-03-2015

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

_____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonio Licciardi)

Comune di Carinola

Provincia di Caserta

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del 2015

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Carinola, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Carinola per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5

NORMA DI RINVIO

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/10/2012.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 6 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati successivamente.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 7 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni la cui elencazione è riportata nell'allegato A.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui si dirà nel prosieguo del presente regolamento, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 9 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 10
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio immobili in alcun modo utilizzati e privi di qualsiasi utenza domestica (acqua, energia, ecc.):
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 11
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nelle more dell'attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo.

ART. 12
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche.

ART. 13

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.

ART. 14

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 32 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 15

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 16

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di

esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 17 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale prima di deliberare sulle tariffe.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 18 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Metodo di calcolo delle tariffe è quello normalizzato.

ART. 19 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Metodo normalizzato: si richiamano le regole di determinazione della quota fissa e della quota contenute nel D.P.R. 158/99.

ART. 20 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Famiglie di 1 componente;
Famiglie di 2 componenti;
Famiglie di 3 componenti;
Famiglie di 4 componenti;
Famiglie di 5 componenti;
Famiglie di 6 o più componenti.

ART. 21 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.

previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 22

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito successivamente.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto successivamente.

ART. 23

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo rapportato al solo periodo di disservizio certificato.

ART. 24

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 25

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 15%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10% nella parte fissa/nella parte variabile;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il trentuno dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 26

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 5% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 90 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo precedente.

ART. 27

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 28
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 29
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 75%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 30
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 31
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche

per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrali. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro cinque. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 32 PRESUPPOSTO E FINALITÀ'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati successivamente.

ART. 33 SOGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui ai precedenti articoli. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 34

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 35

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 36

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 37

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento, o aumentata nel rispetto dei limiti posti dalla normativa.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 38

DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

Art. 39

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 40 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 41 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 42 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o *posta elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per la posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – (*da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo*) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

**ART. 43
RIMBORSI**

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 44 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 45 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica

o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c postale.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 46 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 47 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 48 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 49 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 5, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 50
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 51
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 52
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simili - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.
- Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
 - rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
 - rifiuti ingombranti;
 - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
 - indumenti e lenzuola monouso;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
 - pannolini pediatrici e i pannoloni,
 - contenitori e sacche delle urine;
 - rifiuti verdi.

Da "FILIPPO BELGIGLIO" <filippo.belgiglio@commercialisticaserta.it>

A "COMUNE CARINOLA" <protocollo@pec.comune.carinola.ce.it>

Data lunedì 2 febbraio 2015 - 15:51

PARERE IUC Verbale 9

Si prega di protocollare l'allegato verbale 09. Grazie.

Il revisore,

F. Belgiglio

Allegato(i)


Parere Iuc verbale 9_2015.pdf (105 Kb)

COMUNE DI CARINOLA

Prot. 1206 del 03-02-2015

ARRIVO





IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 9 del 02 febbraio 2015 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) - Modifica art. 25, terzo comma - PARERE -

Il Revisore Unico,

Visto,

- Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) approvato con delibera consiliare n. 30/2014;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente nonché quello di regolarità contabile del responsabile finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;
- l'attestazione del responsabile finanziario in conformità all'art. 153 del Tuel;
- che l'art. 239 del Tuel, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, al comma 1 lettera b) punto 7, richiede il parere obbligatorio dell'organo di revisione sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato-proveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

Rilevato

- che la proposta di modifica non impatta sulla conformità delle norme attualmente in vigore

esprime parere favorevole

sulla proposta di variazione in oggetto.

Carinola, 02 febbraio 2015

Il Revisore Unico
(*dot. Filippo Belgiojoso*)